



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina e promozione delle attività sportive e istituzione della consulta provinciale per lo sport

D'iniziativa del **consigliere**

....

Presentato il

Assegnato allapermanente

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina e promozione delle attività sportive e istituzione della consulta provinciale per lo sport

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Consulta provinciale per lo sport*

Art. 3 - *Albo delle società e associazioni sportive*

Capo II - *Tipologie d'intervento*

Sezione I - *Impiantistica sportiva*

Art. 4 - *Interventi finanziari a favore dei comuni*

Art. 5 - *Agevolazioni a favore di società e associazioni sportive*

Art. 6 - *Interventi per la realizzazione d'infrastrutture connesse a campionati mondiali o manifestazioni olimpiche*

Art. 7 - *Sostegno per la gestione d'impianti tecnologicamente complessi e unici nel territorio*

Art. 8 - *Garanzia d'uso e vincolo di destinazione degli impianti sportivi*

Sezione II - *Attività sportive*

Art. 9 - *Agevolazioni*

Art. 10 - *Interventi per la formazione degli operatori sportivi e casa dello sport trentino*

Art. 11 - *Interventi in favore degli atleti migliori e gruppo sportivo dei vigili del fuoco del Trentino*

Art. 12 - *Prevenzione dei rischi connessi allo sport e fondo di solidarietà*

Art. 13 - *Agevolazioni per l'esercizio di attività sportive non disciplinate dal CONI*

Capo III - *Disposizioni finali*

Art. 14 - *Regolamento d'esecuzione*

Art. 15 - *Abrogazioni*

Art. 16 - *Disposizione finanziaria*

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce la funzione sociale dello sport ed il diritto allo sport per tutti e ne promuove la diffusione e lo sviluppo nel rispetto delle pari opportunità e della tutela dell'ambiente, valorizzandone il ruolo di strumento essenziale di educazione, di prevenzione della salute e di tutela psicofisica del cittadino, di incontro e dialogo fra i popoli. In tale contesto riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo, nel quale individua motivate occasioni di aggregazione sociale.

2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia s'ispira ai principali atti internazionali e comunitari in materia di sport e in particolare alla Carta europea dello sport, adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con raccomandazione n. R (92) 13 REV, nell'ottica della partecipazione e della promozione dello sport per tutti e in

particolare per i giovani.

3. In attuazione dei principi previsti nel comma 1 la Provincia:

- a) sostiene l'associazionismo sportivo nella realizzazione di progetti di formazione sportiva per ragazzi e ragazze, di manifestazioni sportive e di iniziative di promozione sul territorio provinciale, nella partecipazione ad attività sportive dilettantistiche attuate a livello nazionale e internazionale, nella tutela assicurativa di atleti, tecnici e dirigenti nell'esercizio dell'attività sportiva nonché nella realizzazione di strutture sportive;
- b) favorisce l'attività delle federazioni sportive delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti a livello provinciale;
- c) sostiene la promozione dell'attività ludico-sportiva effettuata dalle istituzioni della scuola dell'obbligo, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo operante nel territorio provinciale, nonché il coinvolgimento degli operatori dell'istruzione nelle problematiche dell'etica sportiva;
- d) promuove in favore delle persone disabili la pratica sportiva, quale strumento di integrazione sociale;
- e) attua interventi di sostegno a favore dei soggetti sportivi che concorrono alla promozione del Trentino;
- f) promuove la formazione alla cultura sportiva delle famiglie e dei ragazzi con attenzione ad una corretta alimentazione sportiva per prevenire il ricorso a sostanze chimiche di supporto;
- g) promuove la formazione e l'aggiornamento di dirigenti e operatori sportivi;
- h) concorre alla realizzazione delle strutture sportive da parte degli enti locali, garantendone l'accesso e la fruizione a tutti i cittadini;
- i) favorisce la diffusione dello sport per tutti, senza finalità di agonismo o di carriera e come bacino formativo per le società sportive, promuovendo la diffusione sul territorio provinciale dei laboratori dello sport;
- j) assicura il rispetto dell'ambiente nella realizzazione delle manifestazioni e nella costruzione di impianti ed attrezzature, anche attraverso l'attuazione dell'agenda 21 per lo sport;
- k) riconosce e sostiene i giovani atleti più meritevoli.

Art. 2

Consulta provinciale per lo sport

1. E' istituita, quale organo di proposta e tecnico-consultivo della Giunta provinciale, la consulta provinciale per lo sport.

2. La consulta provinciale per lo sport:

- a) formula proposte alla Giunta provinciale per la realizzazione di iniziative dirette a sviluppare la diffusione e la pratica dell'attività sportiva;
- b) costituisce l'organo tecnico-consultivo di cui la giunta e i dirigenti provinciali si possono avvalere per l'adozione delle deliberazioni e determinazioni concernenti la materia dello sport, ivi comprese quelle relative alla programmazione degli interventi previsti da questa legge;
- c) presenta alla Giunta provinciale una relazione annuale che evidenzia lo stato della pratica sportiva in provincia di Trento e gli strumenti per incentivarne lo sviluppo, ivi compresi gli interventi infrastrutturali necessari per rimediare ad eventuali carenze.

3. La consulta, la cui composizione tiene conto della rappresentanza di genere, è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di attività sportive, che la presiede;
- b) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di sport;

- c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia d'istruzione scolastica;
- d) il presidente del comitato provinciale del CONI;
- e) quattro rappresentanti designati dai presidenti dei comitati e delle delegazioni provinciali delle federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- f) due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti in provincia;
- g) due dirigenti di associazioni sportive dilettantistiche operanti in provincia, scelti in una rosa di cinque nominativi proposti dal comitato provinciale del CONI;
- h) un medico sportivo designato dalla federazione medico-sportiva italiana operante a livello provinciale;
- i) due rappresentanti degli enti locali designati dal consorzio dei comuni trentini.

4. I componenti previsti dal comma 3, lettere b), c) e d), possono essere rappresentati nella consulta da loro delegati.

5. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e ha durata corrispondente alla legislatura provinciale.

6. La consulta elegge al suo interno il vicepresidente. Svolge la funzione di segretario della consulta il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia dello sport.

7. Ai componenti della consulta sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

Art. 3

Albo delle società e associazioni sportive

1. Per una puntuale conoscenza dell'articolazione e della dimensione del movimento sportivo, e per favorire la circolazione di tale conoscenza, presso la struttura provinciale competente in materia di sport è istituito l'albo delle società e associazioni sportive operanti nel territorio provinciale.

2. Il regolamento d'esecuzione di questa legge stabilisce i requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità per verificare il loro mantenimento, i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo e i dati in esso riportati. Per la formazione e l'aggiornamento dell'albo la Provincia può richiedere ai comuni, alle federazioni e agli enti di promozione sportiva la trasmissione dei dati in loro possesso relativi alle società e alle associazioni sportive che operano nel territorio.

3. L'iscrizione all'albo delle società e delle associazioni sportive è requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni previste in loro favore dal capo II.

Capo II

Tipologie d'intervento

Sezione I

Impiantistica sportiva

Art. 4

Interventi finanziari a favore dei comuni

1. Nell'ambito del piano degli investimenti comunali di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), la Provincia concede finanziamenti ai comuni, o, in alternativa, alla

comunità di valle per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive, con l'eccezione di quelle previste dall'articolo 5, per assicurare idonee condizioni per lo svolgimento delle attività sportive.

2. I finanziamenti sono concessi ed erogati secondo i criteri e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di finanza locale.

Art. 5

Agevolazioni a favore di società e associazioni sportive

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste da quest'articolo le società e le associazioni sportive, affiliate alle federazioni sportive e alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva, che abbiano come fine principale la promozione e l'incentivazione dell'attività sportiva.

2. Per favorire la pratica sportiva e il coinvolgimento delle società e delle associazioni previste nel comma 1 nella realizzazione d'interventi sulle infrastrutture sportive, la Provincia può concedere loro agevolazioni per la costruzione d'impianti destinati all'attività agonistica, da realizzare su terreni di proprietà dei comuni. Le agevolazioni sono concesse solo se sussiste, tra il comune e le società o associazioni sportive, un rapporto di concessione di costruzione e gestione, o se le società o associazioni sono titolari di un diritto di superficie di durata almeno pari alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 8. In tale ultimo caso la convenzione tra il comune e le società o le associazioni sportive prevede che, al termine del periodo per il quale è concesso il diritto di superficie, gli impianti passino in proprietà al comune senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

3. Alle società e alle associazioni sportive previste nel comma 1, inoltre, possono essere concesse agevolazioni per la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle infrastrutture sportive previste nel comma 2 nonché di altre infrastrutture sportive destinate all'attività agonistica, di proprietà dei comuni e affidate in gestione a queste società o associazioni.

4. La misura delle agevolazioni previste da quest'articolo è così determinata:

- a) fino all'80 per cento per la realizzazione di opere complete e funzionali d'importo non superiore a 350.000 euro;
- b) fino al 60 per cento per la realizzazione di opere complete e funzionali d'importo non superiore a 500.000 euro;
- c) fino al 50 per cento per la realizzazione di opere complete e funzionali d'importo superiore a 500.000 euro.

5. Le agevolazioni possono essere incrementate nella misura del 10 per cento in presenza della certificazione ISO 14001.

6. Gli importi previsti dal comma 4 s'intendono al netto degli oneri fiscali.

Art. 6

Interventi per la realizzazione d'infrastrutture connesse a campionati mondiali o manifestazioni olimpiche

1. Per agevolare la costruzione o l'ammodernamento, da parte di soggetti pubblici o privati, di opere connesse allo svolgimento di campionati mondiali delle discipline olimpiche o di manifestazioni olimpiche da realizzare in provincia, la Giunta provinciale può adottare progetti d'intervento ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

Art. 7

Sostegno per la gestione d'impianti tecnologicamente complessi e unici nel territorio

1. La Provincia può concedere agevolazioni per la copertura delle spese ai comuni, singoli o associati, o, in alternativa alla comunità di valle che gestiscono direttamente o tramite terzi impianti sportivi di rilevanza provinciale che hanno, congiuntamente, caratteristiche di significativa complessità tecnologica, di unicità nel territorio provinciale e d'idoneità per lo svolgimento di competizioni di livello nazionale o internazionale.

Art. 8

Garanzia d'uso e vincolo di destinazione degli impianti sportivi

1. La concessione delle agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

2. La concessione delle agevolazioni per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori ai fini della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri).

3. Tutte le strutture sportive realizzate ai sensi di questa sezione sono realizzate con criteri di risparmio energetico e delle risorse idriche, secondo quanto stabilito dal regolamento d'esecuzione.

Sezione II

Attività sportive

Art. 9

Agevolazioni

1. La Provincia può concedere agevolazioni:

- a) a società e associazioni aventi sede nel territorio provinciale che svolgano attività sportiva a carattere dilettantistico e che siano affiliate alle federazioni e alle discipline associate del CONI o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per realizzare iniziative di promozione e avviamento alla pratica sportiva indirizzate ai settori giovanili, per organizzare nel territorio provinciale manifestazioni sportive d'interesse provinciale, nazionale o internazionale, per partecipare a manifestazioni o

iniziative sportive regolamentate dai competenti organi delle federazioni sportive, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva che si svolgano fuori dal territorio provinciale, a esclusione di quelle previste dalla lettera b) e dall'articolo 11;

- b) a società e associazioni sportive non iscritte a leghe professionistiche e aventi sede nel territorio provinciale per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre che comportino trasferte fuori dal territorio provinciale;
- c) a società e associazioni sportive per gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti, per l'esercizio delle attività sportive dilettantistiche regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- d) a società e associazioni sportive aventi sede nel territorio provinciale che operano a favore di persone con disabilità fisica e psichica per la realizzazione di iniziative di promozione della pratica sportiva a favore delle persone disabili, per l'organizzazione di manifestazioni sportive d'interesse provinciale, nazionale o internazionale cui partecipano tali persone e per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili;
- e) a istituzioni della scuola dell'obbligo per la realizzazione, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo operante nel territorio provinciale, di progetti che favoriscano la pratica ludico-sportiva da parte degli alunni;
- f) ai comitati provinciali e alle delegazioni provinciali delle federazioni sportive e delle discipline associate, nonché agli organismi provinciali degli enti di promozione riconosciuti dal CONI, per l'attuazione della loro attività istituzionale, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di specializzazione agonistica, all'attività di supporto a favore delle associazioni sportive affiliate, all'organizzazione di manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale nel territorio provinciale;
- g) al comitato provinciale del CONI per la realizzazione di progetti e di iniziative di supporto all'associazionismo, volti alla promozione dell'attività sportiva organizzata nel territorio provinciale.

Art. 10

Interventi per la formazione degli operatori sportivi e casa dello sport trentino

1. La Provincia può concedere al comitato provinciale del CONI e ai comitati provinciali delle federazioni sportive, nonché agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale, agevolazioni fino alla concorrenza della spesa ammissibile per la realizzazione di iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento di dirigenti e operatori sportivi.

2. Per agevolare la formazione di un sistema provinciale dello sport e per favorire i rapporti tra le federazioni, le associazioni e gli operatori del mondo sportivo, la Provincia promuove la creazione della casa dello sport trentino, anche con funzioni di sportello informativo a disposizione dei cittadini e degli enti locali.

Art. 11

Interventi in favore degli atleti migliori e gruppo sportivo dei vigili del fuoco del Trentino

1. Per favorire la permanenza presso le società locali degli atleti trentini di elevate prestazioni tecnico-agonistiche, che abbiano riconosciute possibilità di carriera sportiva o conseguito particolari risultati in campo nazionale ed internazionale, la Provincia può:

- a) concedere agevolazioni ai sodalizi presso i quali questi atleti sono tesserati; le agevolazioni possono essere concesse anche per sostenere la preparazione degli atleti alle manifestazioni olimpiche;
- b) costituire il gruppo sportivo dei vigili del fuoco del Trentino all'interno del quale far confluire, dopo esame di idoneità, atleti trentini che prestano la loro opera anche per la formazione dei membri del corpo dei vigili del fuoco;
- c) istituire un premio annuale ed appositi assegni per premiare e sostenere la carriera dei giovani atleti più promettenti o che abbiano raggiunto risultati di prestigio in competizioni di livello nazionale ed internazionale.

Art. 12

Prevenzione dei rischi connessi allo sport e fondo di solidarietà

1. Per promuovere la conoscenza dei rischi connessi all'esercizio delle attività sportive ad elevata pericolosità e degli strumenti per prevenire tali rischi la Provincia può organizzare convegni ed effettuare studi, ricerche e indagini, anche avvalendosi di persone esperte in queste attività. La Provincia, inoltre, può promuovere studi per evidenziare, nell'esercizio delle attività sportive ad elevata pericolosità, i rischi legati alla particolare conformazione del territorio provinciale.

2. La Provincia può istituire un fondo di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il fondo di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

3. La Giunta provinciale stabilisce i casi, i criteri e le modalità per l'accesso e la gestione del fondo di solidarietà.

Art. 13

Agevolazioni per l'esercizio di attività sportive non disciplinate dal CONI

1. La Provincia può concedere agevolazioni per favorire il miglioramento degli standard qualitativi degli impianti in cui si svolgono attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica non disciplinate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

2. Le agevolazioni sono erogate previa stipula di una convenzione in cui gli interessati s'impegnano a garantire, per un periodo determinato dalla Giunta provinciale, gli standard qualitativi fissati dalla giunta con riguardo ai requisiti strutturali dell'impianto e ai servizi offerti agli utenti. Gli interessati s'impegnano anche a consentire un controllo, da parte dei dipendenti dell'amministrazione provinciale individuati dal dirigente competente in materia di sport, circa l'adempimento degli obblighi assunti. Il controllo comprende

l'accesso ai locali in cui si svolge l'attività agevolata.

3. Le agevolazioni sono concesse in un'unica soluzione fino a un importo massimo di 25.000 euro, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. L'importo massimo può essere adeguato dalla Giunta provinciale sulla base degli indici relativi alle variazioni del costo della vita calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Capo III *Disposizioni finali*

Art. 14 *Regolamento d'esecuzione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentita la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia, approva un regolamento per stabilire:

- a) quanto previsto dagli articoli 3 e 8;
- b) in relazione alle agevolazioni previste nel capo II:
 - 1) le modalità e i termini di presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni, nonché la documentazione da presentare assieme a tali domande;
 - 2) i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, i criteri per l'individuazione della spesa ammissibile a finanziamento e per la determinazione delle agevolazioni;
 - 3) le modalità di erogazione delle agevolazioni nonché le modalità e i termini di rendicontazione, nel rispetto dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg (Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23);
 - 4) i criteri e le modalità per la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, in conseguenza del mancato rispetto degli obblighi assunti dal soggetto interessato;
 - 5) i casi in cui le agevolazioni previste da questa legge non sono cumulabili con le agevolazioni disposte dallo Stato, dai comuni o da altri enti pubblici per i medesimi interventi o attività, o gli eventuali limiti alla cumulabilità;
 - 6) i criteri generali di gestione e finanziamento della casa dello sport.

Art. 15
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport);
- b) articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) articolo 14 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- d) articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- e) lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 26 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- f) articolo 45 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) articolo 12 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- h) articolo 35 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- i) articolo 53 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- j) articolo 75 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- k) articolo 56 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

Art. 16
Disposizione finanziaria

1. Con successiva legge provinciale sono individuate le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione di questa legge.